
POSTA CERTIFICATA: oggetto: proposta di deliberazione ex art.50 del regolamento.**Mittente:** antonio.rotundo@pec.comune.lecce.it**Destinatari:** protocollo@pec.comune.lecce.it**Inviato il:** 09/04/2026 14.58.51**Posizione:** PEC IMAP PROTOCOLLO GENERALE /Posta in ingresso

All'attenzione del Presidente del consiglio comunale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE SU INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 50 DEL REGOLAMENTO.

Oggetto: Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e dell'occupazione delle aree e spazi destinati ai mercati. Art.29 bis aggiuntivo.

I sottoscritti consiglieri Antonio Rotundo e Toni de Matteis propongono al consiglio comunale, ai sensi dell'art.50 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, la seguente deliberazione avente l'obiettivo di meglio regolamentare la modalità degli accertamenti del concessionario dogre relativi all'occupazione di suolo pubblico.

Il regolamento in vigore per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitarie e dell'occupazione delle aree e spazi destinati ai mercati prevede all'art.29 (accertamenti - recupero canone) comma 2 che : "Il Comune o il concessionario ha diritto di compiere accessi, ispezioni, verifiche, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e a richiedere documenti, informazioni, dati e notizie ai soggetti obbligati al pagamento del canone";

Considerato che appare opportuno che le attività di cui all'art.29 comma 2 avvengano in contraddittorio con i soggetti sottoposti a controllo, introducendo nel dettato regolamentare del Canone patrimoniale unico una disciplina analoga a quella prevista in ambito fiscale dall'art. 6/bis della legge n. 212/2000 (c.d. statuto dei diritti al contribuente);

-Ritenuto che si rende necessario, al fine di rendere trasparente e verificabile l'attività di controllo, che le attività di verifica da parte della società concessionaria Dogre avvengano in contraddittorio con l'esercente che si intende controllare;

A tale scopo appare opportuno integrare nel senso sopra indicato il regolamento del Canone patrimoniale unico prevedendo dopo l'articolo 29 l'art.29 bis nel testo seguente :

Art.29 bis

(Modalità delle verifiche e degli avvisi di accertamento)

1. In tutti i casi di occupazione di suolo pubblico o di esposizione pubblicitaria abusiva, ovvero realizzata senza titolo o in modo difforme dalla concessione o autorizzazione rilasciata dall'Ente, tutti gli avvisi di accertamento sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento del canone. Rimane ferma la possibilità per il Comune e per il Concessionario affidatario del servizio di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto.

3. Per consentire il contraddittorio, il Comune o il concessionario affidatario del servizio procedono alla contestazione immediata e alla redazione di un processo verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge n. 296/2006.

4. In assenza della contestazione immediata e della redazione di un processo verbale di accertamento, il Comune o il concessionario affidatario del servizio notifica al trasgressore, entro il termine perentorio di 30 giorni, uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Lo schema di atto deve obbligatoriamente indicare:

- a) il periodo o i periodi ai quali si riferisce l'atto oggetto di contraddittorio;
- b) la superficie espressa in metri quadrati;
- c) documentazione fotografica attestante con precisione l'entità della occupazione abusiva;
- d) la tipologia della violazione;
- e) le indennità, le sanzioni, gli interessi dovuti;
- f) il termine di sessanta giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- g) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre anche online tramite apposito portale pubblicato sul sito del Comune o del concessionario affidatario del servizio, se richiesto dal trasgressore stesso, copia degli atti del fascicolo.

5. L'atto di accertamento non può essere adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il processo verbale di accertamento e la notifica dello schema di atto di cui al comma 4 non precludono l'applicazione dell'istituto del ravvedimento disciplinato dall'art. 30 del presente regolamento.

F.to Antonio Rotundo

F.to Toni de Matteis